

SUPPLIERS GENERAL TERMS AND CONDITIONS CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZI

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Contratto è composto dalle presenti condizioni generali di appalto di servizi ("General Terms and Conditions - Suppliers" che prevalgono su eventuali ed ulteriori altre condizioni sottoscritte tra le parti in caso di confluenza) e dalle Condizioni Particolari di Contratto, allegate alla presente come Allegato 1 (o quale diverso ed ulteriore allegato). Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di appalto di servizi (verranno applicati gli articoli coerenti con l'oggetto contrattuale), l'appaltatore, la cui offerta è stata accettata ("Appaltatore") da SAMETSrl ("Toyota" o il "Committente"), dichiara di conoscere ed accettare le Condizioni Particolari di Contratto. L'Appaltatore dichiara che senza la conoscenza e l'accettazione delle Condizioni Particolari di Contratto non sarebbe mai addvenuto alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali di appalto di servizi.

Le presenti Condizioni Generali di Servizi avranno validità, si applicheranno e si intenderanno pertanto come accettate, anche con riferimento ad ogni successivo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto che verrà, di volta in volta, effettuato dal Committente, più in generale, in relazione ad ogni rapporto commerciale che intercorrerà tra le Parti. Di conseguenza, in tali ipotesi, le Condizioni Generali di Servizi avranno efficacia retroattiva al momento della sottoscrizione del singolo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto. Rimane quindi esclusa l'applicabilità dei termini e delle Condizioni di Servizi del Committente. Le presenti Condizioni Generali di Servizi devono intendersi prevalenti su qualsiasi previsione eventualmente inserita dal Committente in ogni successivo Ordine e/o Conferma d'ordine e/o Modulo d'Acquisto.

Art. 2 ESECUZIONE DEI SERVIZI E SUBAPPALTO

Nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore opererà con assoluta autonomia ed indipendenza quanto alle modalità ed ai criteri di svolgimento degli stessi, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, senza vincolo alcuno nei confronti del Committente, se non quello derivante dalla puntuale esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore si impegna sin d'ora a provvedere personalmente e/o tramite proprio personale all'esecuzione dei Servizi con cura, competenza, e diligenza in conformità alle migliori prassi vigenti nel settore o nell'ambito dell'attività professionale o commerciale. Inoltre, l'Appaltatore dovrà:

- (i) garantire che i Servizi resi siano conformi a tutte le descrizioni e le specifiche indicate nelle Condizioni Particolari di Contratto;
- (ii) acquisire per sé e a proprie spese, tutte le attrezzature, gli strumenti, i veicoli e gli altri elementi necessari per fornire i Servizi;
- (iii) utilizzare beni, materiali, standard e tecniche di alta qualità;
- (iv) ottenere e mantenere in regola in ogni momento tutte le licenze e i permessi necessari e rispettare tutte le leggi applicabili;
- (v) custodire a proprio rischio tutti i materiali e i dati forniti dal Committente e restituirli in buone condizioni. Il presente Contratto e le relative obbligazioni non possono essere ceduti o trasferiti senza consenso del Committente; inoltre, l'Appaltatore non può subappaltare, neppure in parte, i Servizi senza il preventivo consenso scritto del Committente. In caso contrario, il Committente sarà legittimato a risolvere il Contratto di diritto. In nessun caso gli eventuali subappaltatori potranno a loro volta subappaltare l'esecuzione dei Servizi. In caso di subappalto, l'Appaltatore non sarà in nessun caso liberato dalle obbligazioni derivanti dal – o comunque connesse al – presente Contratto e resterà il solo responsabile nei confronti del Committente della corretta esecuzione dei Servizi. Inoltre, il Committente rimarrà estraneo ai contratti di subappalto, non acquistando diritti, né assumendo obblighi verso i subappaltatori.

L'Appaltatore, su richiesta adeguatamente motivata del Committente, si impegna a sostituire quei subappaltatori che il Committente dovesse indicare come non idonei. L'Appaltatore si obbliga a richiedere agli eventuali subappaltatori che gli stessi stipolino con una primaria compagnia di assicurazione dei contratti assicurativi a garanzia della Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), ciascuno con un massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 per sinistro e per tipologia di rischio. All'Appaltatore, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi, dovrà essere consegnata copia delle suddette polizze e successivamente copia delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi per l'intera durata del subappalto.

Art. 3 NOMINA DEL RESPONSABILE E DEL REFERENTE DEI SERVIZI (ove previsto).

Con riferimento ai Servizi, l'Appaltatore ha nominato nelle Condizioni Particolari di Contratto il Responsabile dei Servizi al quale comiterà, in via esclusiva, l'attività di direzione e coordinamento dei Servizi nonché il ruolo di interlocutore del Committente. Il Committente ha nominato nelle Condizioni Particolari di Contratto il Referente dei Servizi, al quale saranno indirizzate tutte le comunicazioni dell'Appaltatore relative ai Servizi. La sostituzione del Responsabile e del Referente dei Servizi avrà effetto rispettivamente per il Committente e per l'Appaltatore previa comunicazione per iscritto con adeguato anticipo. Il Responsabile dei Servizi dovrà essere sostituito da un soggetto dotato di esperienza e competenze equivalenti e idonee a ricoprire il ruolo. Il Referente dei Servizi avrà il compito di fornire al Responsabile dei Servizi tutte le informazioni necessarie per il miglior svolgimento dei Servizi. In caso di necessità, il Responsabile dei Servizi si impegna a segnalare tempestivamente al Referente dei Servizi ogni particolare situazione o problematica che dovesse emergere in relazione allo svolgimento delle operazioni sopra individuate e descritte, al fine di concordare, di volta in volta, tra i medesimi le possibili soluzioni.

Art. 4 DIREZIONE DEI SERVIZI (ove previsto).

L'Appaltatore provvederà alla direzione tecnica dei Servizi, restando inteso che ogni responsabilità relativa all'andamento dei medesimi, soprattutto per l'osservanza rigorosa di tutte le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, sarà interamente a carico dello stesso. A tal fine, il Responsabile dei Servizi avrà il compito specifico della conduzione dei Servizi e della vigilanza nei confronti dei dipendenti/soci e/o dei collaboratori dell'Appaltatore. I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore faranno esclusivo riferimento al Responsabile dei Servizi e/o a dipendenti e/o a collaboratori e/o comunque soggetti incaricati dall'Appaltatore, per ricevere istruzioni, indicazioni o ordini in merito all'esecuzione dei Servizi. L'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nei Servizi comiterà, pertanto, esclusivamente ai soggetti sopra indicati. Al Committente e/o ai suoi dipendenti e/o collaboratori e/o comunque soggetti incaricati è fatto espresso divieto di esercitare qualsivoglia forma di potere organizzativo e direttivo nei confronti dei dipendenti/soci e/o dei collaboratori impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi. L'Appaltatore deve formalmente significare ai propri dipendenti/soci e collaboratori che il Committente è del tutto estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra i dipendenti, i soci e l'Appaltatore stesso. L'Appaltatore medesimo, pertanto, si impegna a tenere indenne il Committente in qualsiasi sede da pretese, azioni o ragioni di qualunque natura avanzate eventualmente nei confronti dello stesso e comunque connesse, dipendenti o relative ai Servizi di cui al presente Contratto dal personale alle dipendenze e/o dai soci dell'Appaltatore.

Art. 5 OSSERVANZA DELLE NORME PER LA PREVENZIONE INFORTUNI

L'Appaltatore si obbliga a rispettare le prescrizioni e disposizioni di legge, presenti o future, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro e normativa antinfortunistica. Nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore dovrà scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge, nonché le norme di comune prudenza, per garantire l'incolumità dei propri dipendenti/soci e collaboratori e dei terzi e provvederà a svolgere una regolare attività di formazione ed informazione per la sicurezza dei propri dipendenti/soci e collaboratori. L'Appaltatore, debitamente informato sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal Committente in relazione alla propria attività nonché sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i propri dipendenti/soci e/o collaboratori dovranno operare, si impegna a divulgare tali informazioni in maniera completa ed appropriata agli stessi.

I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore dovranno essere, altresì, convenientemente istruiti, formati ed informati a cura dell'Appaltatore stesso, in merito al lavoro da svolgere, alle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti.

I dipendenti/soci e i collaboratori dell'Appaltatore impiegati nell'espletamento dei Servizi dovranno essere dotati di ogni mezzo idoneo di protezione previsto dalle vigenti leggi in materia. Le necessarie attrezzature antinfortunistiche previste dalla vigente normativa sono a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore si impegna a fornire immediata comunicazione scritta al Committente di qualsiasi infortunio in cui dovessero incorrere i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, precisando circostanze e cause del medesimo e si impegna ad informare costantemente il Committente degli sviluppi circa le condizioni dell'infortunato, gli accertamenti e le indagini svolte in merito dagli Enti preposti. L'Appaltatore dovrà provvedere sotto la propria responsabilità alla tenuta in ordine dei luoghi ove transitano i propri dipendenti/soci e/o collaboratori, al completo ripristino di tutte le parti manomesse o/o danneggiate. L'Appaltatore si obbliga a munire i propri dipendenti/soci e collaboratori di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti danno atto di aver adempiuto a tutti gli oneri e a tutti gli obblighi di cui al D.lgs. 9.4.2008 n. 81, in particolare, ma non limitatamente, agli oneri di cui all'art. 26 del citato decreto. A tal riguardo, le Parti si impegnano a cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro incidenti sull'esecuzione dei Servizi, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti a possibili interferenze tra loro nell'esecuzione dei Servizi, in particolare secondo quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) che si allega al presente Contratto come Allegato 2 (ove previsto). Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.lgs. 9.4.2008 n. 81, si dichiara che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro – già compresi nei corrispettivi di cui all'Art. 7 – sono quantificabili secondo quanto riportato nelle Condizioni Particolari di Contratto (ove previsto).

In caso di subappalto, al fine di consentire al Committente di elaborare il DUVRI, l'Appaltatore si obbliga a richiedere ai subappaltatori di prendere preventiva visione dei locali presso i quali dovranno operare. Il DUVRI definitivo integra i documenti contrattuali e sarà inoltrato ai subappaltatori. Eventuali aggiornamenti del DUVRI verranno considerati allegati del presente Contratto. L'Appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Committente di ogni eventuale situazione di pericolo che, nel corso dello svolgimento dei Servizi, dovesse essere segnalata. Analogo obbligo dovrà essere contrattualmente previsto dall'Appaltatore a carico degli eventuali subappaltatori. Resta inteso che, in assenza del DUVRI, non potrà avere inizio l'esecuzione dei Servizi.

Art. 6 GESTIONE DELL'ENERGIA

Coerentemente con l'adozione del Sistema di Gestione dell'Energia conforme alla norma UNI EN ISO 50001:2018, il Committente punta a coinvolgere i propri fornitori al fine di migliorare la gestione delle risorse energetiche. L'Appaltatore si impegna pertanto a rispettare le eventuali prescrizioni specifiche in merito al corretto uso dell'energia all'interno degli edifici e degli impianti oggetto dei Servizi di cui al presente Contratto. L'Appaltatore, insieme ai suoi dipendenti, è tenuto ad evitare sprechi energetici, secondo le indicazioni fornite dal Committente, perseguendo l'efficienza ed il risparmio energetico nello svolgimento delle attività previste. Il consumo di energia sotto qualsiasi forma (energia elettrica, gas naturale, combustibili) deve essere preventivamente autorizzato dal Committente, ed è possibile limitatamente ai punti di presa specificati. Relativamente ai mezzi e alle attrezzature utilizzati, sono da privilegiare quelli a ridotto impatto ambientale.

Art. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Con riferimento ai dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi, l'Appaltatore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le leggi in vigore ed in particolare quelle riguardanti il collocamento, l'assicurazione previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro. Tutti i dipendenti/soci e/o collaboratori che verranno impiegati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei Servizi dovranno essere inquadrati secondo i trattamenti retributivi e normativi previsti dalla Legge e dai contratti collettivi applicati. L'Appaltatore garantisce e manleva il Committente da ogni responsabilità inerente il pagamento, nella misura prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva applicabile, delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi a favore dei dipendenti/soci e/o collaboratori impiegati nell'esecuzione dei Servizi. Inoltre, l'Appaltatore garantisce e manleva il Committente da ogni responsabilità inerente eventuali danni, compresi i danni alla salute, subiti dai dipendenti e collaboratori dell'Appaltatore, coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto.

Il Committente avrà facoltà in ogni momento di visionare, previa comunicazione scritta con preavviso di 5 (cinque) giorni lavorativi, sia presso l'Appaltatore che presso i suoi consulenti ogni documentazione che, a suo insindacabile giudizio, dovesse essere necessaria a verificare l'adempimento da parte dell'Appaltatore medesimo degli obblighi di cui al presente articolo. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale, l'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente i seguenti documenti:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva ("DURC") relativo al personale impiegato nell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a stipulare con una primaria compagnia di assicurazione dei contratti assicurativi a garanzia della Responsabilità Civile Conto Terzi (RCT) e della Responsabilità Civile verso i prestatori d'opera (RCO), ciascuno con un massimale pari ad Euro 1.500.000,00 per sinistro e per tipologia di rischio. Copia delle suddette polizze viene allegata al presente Contratto come Allegato 3 (ove prevista). L'Appaltatore si impegna a mantenere in vigore le suddette polizze per l'intera durata del Contratto e a consegnare al Committente copia delle ricevute di pagamento dei premi assicurativi. In caso contrario, il Committente sarà legittimato a risolvere il Contratto di diritto.

Art. 7.1 Rifiuti. Ove non diversamente tra le Parti stabilito, l'Appaltatore, nel pieno rispetto del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., provvederà allo smaltimento dei rifiuti prodotti nei lavori appaltati, provvederà altresì a consegnare al Committente la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 8 CORRISPETTIVO

A fronte dell'espletamento dei Servizi di cui all'Art. 1, il Committente si impegna sin d'ora a riconoscere all'Appaltatore, per l'intera durata del Contratto come indicata al successivo Art. 9, un corrispettivo pari alla somma pattuita tra le Parti e definita nelle Condizioni Particolari di Contratto o in altro e diverso allegato. Detto corrispettivo, fisso ed invariabile per l'intera durata del Contratto, si intende comprensivo di ogni e qualunque pagamento, onere, costo o spesa sostenuto dall'Appaltatore nell'esecuzione del Contratto.

Art. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le Parti concordano sin d'ora che il metodo di pagamento dei corrispettivi di cui all'Art. 8 da parte del Committente è tra le Parti determinato nelle Condizioni Particolari di Contratto (ove previste). Resta inteso che per ottenere il pagamento di quanto dovuto, l'Appaltatore dovrà esibire il DURC da cui risulti la regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili. Il DURC dovrà essere aggiornato ad una data non anteriore ad un mese prima della data prevista per il pagamento. In caso di subappalto, l'Appaltatore dovrà esibire al Committente anche il DURC dei subappaltatori. Resta altresì inteso che la mancata esibizione del DURC, o la non regolarità dello stesso (compresi quelli degli eventuali subappaltatori), legittimerà il Committente a risolvere il Contratto di diritto.

Art. 10 DURATA E RECESSO

Il Contratto ha efficacia per il periodo concordato tra le Parti e di cui alle Condizioni Particolari di Contratto – o in altro e diverso documento e/o allegato.

È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Il Committente si riserva la facoltà di recedere anticipatamente in qualsiasi momento dal presente Contratto, con comunicazione scritta da inviarsi all'Appaltatore rigorosamente a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC nel rispetto di un termine minimo di preavviso di 30 (trenta) giorni di calendario, decorso il quale il recesso diverrà efficace. In caso di recesso anticipato, l'Appaltatore avrà esclusivamente diritto al corrispettivo (o ai ratei del corrispettivo) maturato per i Servizi effettivamente svolti fino alla data di efficacia del recesso. Sono espressamente escluse penali, indennizzi, risarcimenti o altre forme di corrispettivo per il recesso anticipato.

Art. 11 DILIGENZA

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei Servizi, è tenuto ad usare la diligenza di cui agli art. 1768, comma 1 e 1176, comma 2 C.C.

Art. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In aggiunta alle ordinarie cause di risoluzione previste dalla normativa vigente e in aggiunta alle cause di risoluzione a favore del Committente previste agli Artt. 2, 7, 9 e 16 si conviene che entrambe le Parti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 C.C. il presente Contratto nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'altra Parte sia sottoposta a procedura concorsuale, cessi l'attività ovvero sia posta in stato di liquidazione anche volontaria;
- nel caso in cui l'altra Parte sia sottoposta al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14, Titolo I, Capo II, D.lgs. 9.4.2008 n. 81;
- nel caso in cui l'Appaltatore non provveda ad inviare al Committente la documentazione in corso di validità di cui all'art. 7 delle presenti Condizioni generali di appalto di servizi.

La risoluzione anticipata del presente Contratto, per qualsiasi motivo avvenga, determinerà in capo al Committente esclusivamente l'obbligo di pagamento dei corrispettivi (o dei ratei dei corrispettivi) dovuti all'Appaltatore per i Servizi effettivamente svolti fino a quel momento in adempimento del medesimo.

Nel caso in cui il presente Contratto venga risolto per inadempimento imputabile all'Appaltatore ai sensi degli artt. 1453, 1454 o 1456 C.C., l'Appaltatore sarà obbligato a corrispondere al Committente un importo, a titolo di penale, pari al doppio dei corrispettivi di cui all'Art. 8, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 13 COMUNICAZIONI

Ove non diversamente stabilito, tutti gli avvisi e comunicazioni da effettuarsi a una delle Parti dovranno essere per iscritto e consegnate – a mani o inviate a mezzo di raccomandata A/R o PEC, o a mezzo facsimile con relativa conferma di trasmissione, o a mezzo corriere 24 ore, o mezzo email con relativa conferma di lettura da parte del destinatario – alla Parte destinataria ai recapiti riportati nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Art. 14 CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Ai fini del presente Contratto, per Informazione Confidenziale si intende ogni informazione relativa all'attività del Committente che non sia già stata resa di pubblico dominio da persone propriamente autorizzate dal Committente stesso ed include (a titolo esemplificativo) ogni segreto aziendale, proposte, piani di vendita e strategie di produzione e di marketing, informazioni finanziarie, informazioni sui prezzi e sui costi di esercizio, informazioni sui sistemi informativi aziendali, informazioni sui clienti, metodologie, idee e progetti relativi all'attività del Committente. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri eventuali subappaltatori e rispettivo personale, a trattare le Informazioni Confidenziali in suo possesso (al pari di quelle di cui dovesse divenire in possesso nel corso dell'esecuzione del presente Contratto) in modo estremamente riservato e confidenziale, nonché di fare utilizzo di tali Informazioni Confidenziali unicamente nei limiti stabiliti dal presente Contratto, obbligandosi a non diffondere tali Informazioni Confidenziali senza il preventivo consenso scritto del Committente. Il contenuto del presente Contratto, l'oggetto e le modalità dell'attività dell'Appaltatore, nonché tutti i dati, le informazioni, notizie e know-how relativi alla attività del Committente dei quali l'Appaltatore venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Contratto sono e restano di esclusiva proprietà del Committente e dovranno considerarsi informazioni strettamente riservate e restare coperte da segreto industriale. Resta altresì inteso che l'Appaltatore si impegna a non duplicare o far duplicare, ovvero archiviare o far archiviare, i documenti o materiali ricevuti dal Committente o prodotti per il Committente. Dietro semplice richiesta del Committente, l'Appaltatore si impegna, entro 20 (venti) giorni, a distruggere ovvero restituire al Committente le Informazioni Confidenziali di cui dovesse essere in possesso (nonché ogni copia, traccia o riproduzione di esse). In seguito l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Committente le azioni intraprese in tal senso.

Le disposizioni di cui ai due commi che precedono non si applicheranno:

- se le Informazioni Confidenziali in questione siano già di dominio pubblico;
- se la divulgazione di tali informazioni si renda obbligatoria per previsione di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, circostanze che, ove ricorrenti, l'Appaltatore si impegna a rendere tempestivamente note al Committente.

L'Appaltatore riconosce che l'inadempimento delle obbligazioni qui previste può determinare danni ingenti al Committente e, pertanto, si obbliga a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni danno, costo, spesa o onere derivante da tale inadempimento o violazione. Senza pregiudizio per ogni altro rimedio o diritto riconosciuto al Committente dalla legge, l'Appaltatore riconosce che il semplice risarcimento dei danni può non rappresentare, in sé solo considerato, un rimedio adeguato; pertanto l'Appaltatore riconosce che, anche in assenza della prova di danni effettivi, eventuali ordinanze restrittive o altri provvedimenti cautelari ad esecutivi rappresentano un adeguato e necessario rimedio in caso di inadempimento o violazione della presente clausola. Le obbligazioni assunte dall'Appaltatore ai sensi della presente clausola saranno valide ed efficaci per l'intera durata del presente Contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.

Art. 15 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i dati personali, forniti in virtù dei rapporti commerciali oggetto del presente Contratto, saranno gestiti in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 2016/679 ed alle disposizioni nazionali vigenti in materia. In particolare, i dati saranno trattati principalmente per finalità amministrative e contabili, da persone appositamente autorizzate, mediante l'ausilio di archivi cartacei e/o di strumenti informatici e telematici idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza.

Le Parti dichiarano altresì di aver reciprocamente letto e compreso l'apposita informativa elaborata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e prima d'ora resa disponibile tramite il sito web aziendale e/o con altre modalità similari.

Art. 16 RISPETTO DELLE LEGGI ED APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

L'appaltatore dovrà rispettare le leggi, le norme, i regolamenti, le ordinanze, le convenzioni, i provvedimenti o gli standard dell'ordinamento o degli ordinamenti giuridici applicabili.

L'appaltatore dovrà attenersi al Codice di Condotta dei Fornitori di TMHE (<http://www.toyota-forklifts.it>).

Se richiesto dal Committente, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente, non più di una volta all'anno, un'autovalutazione scritta secondo il modello fornito dal Committente, che descriva le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'Appaltatore per assicurare il rispetto del Codice di Condotta.

Il Committente e/o una terza parte nominata dal Committente e ragionevolmente di gradimento per l'Appaltatore avrà il diritto di effettuare - anche presso la sede dell'Appaltatore - ispezioni al fine di verificare il rispetto del Codice di Condotta da parte del dell'Appaltatore stesso. Le ispezioni potranno svolgersi soltanto previa comunicazione scritta, nel corso del normale orario di lavoro, conformemente alla legge applicabile in materia di protezione dei dati personali e non potranno interferire irragionevolmente con le attività aziendali del

Venditore né violare accordi di riservatezza tra il Venditore e terze parti. Il Venditore dovrà ragionevolmente collaborare nell'ambito delle ispezioni svolte.

In aggiunta a qualsiasi altro diritto che il Committente possa avere, in caso di (i) inosservanza grave o ripetuta, da parte dell'Appaltatore, rispetto al Codice di Condotta, o (ii) rifiuto da parte dell'Appaltatore di riconoscere il diritto di ispezione del Committente come sopra previsto, dopo che il Committente avrà dato all'Appaltatore un ragionevole preavviso e una ragionevole opportunità di intervenire per sanare l'inosservanza, il Committente potrà risolvere il Contratto e annullare qualsiasi Ordine di Acquisto emesso ai sensi del presente documento senza alcuna responsabilità

Art. 17 MISCELLANEA

Il mancato, ritardato o parziale esercizio da parte di una delle Parti dei diritti o rimedi previsti dal Contratto non equivalgono a rinuncia ai suddetti diritti e rimedi. Qualora un articolo o una clausola del Contratto dovesse essere dichiarato, in tutto o in parte, invalido e/o inefficace, la validità e/o l'efficacia delle restanti previsioni del Contratto non ne sarà inficiata, e la clausola ritenuta invalida e/o inefficace verrà interpretata, per quanto possibile, secondo l'originaria intenzione delle Parti. Qualsiasi modifica al presente Contratto dovrà essere pattuita per iscritto tra le Parti. Il presente Contratto è regolato e deve essere interpretato in conformità con la legge italiana. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si rinvia alle disposizioni di legge.

Art. 18 UNICITÀ DEL CONTRATTO

Il presente Contratto sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni e qualsiasi precedente pattuizione, scritta o verbale, intercorsa tra le Parti relativamente a quanto qui regolato.

Art. 19 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, comprese le controversie relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. 20 CODICE ETICO E MOG EX D.LGS. 231/01 SAMET

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (il "Decreto 231"), sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato, di essere edotto del fatto che il Locatore ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello") in conformità al Decreto 231 e, nell'ambito di tale Modello, un Codice Etico ("Codice di Condotta TMH") e un Codice di Condotta Fornitori TMH, tutti consultabili sul sito internet <https://www.sametcarrellielevatori.com/> e dichiara di accettare il contenuto del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, quale parte integrante e sostanziale del Contratto.

L'Appaltatore si impegna a mantenere in Italia, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto 231, al Modello citato, al Codice di Condotta TMH e al Codice di Condotta Fornitori TMH, astenendosi dalla commissione di condotte illecite o altrimenti non compatibili ai fini del Decreto 231, del Modello, del Codice di Condotta TMH e del Codice di Condotta Fornitori TMH, e a rendersi disponibile a collaborare con l'Organismo di Vigilanza del Committente.

L'Appaltatore dichiara che nei confronti dei suoi rappresentanti legali, e/o dei suoi soggetti in posizione apicale ai sensi del Decreto 231, non è stato pronunciato alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o emessa sentenza di condanna passata in giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per qualsivoglia violazione rilevante ai sensi e per gli effetti del Decreto 231, né risulta pendente a carico di tali rappresentanti legali e/o di tali soggetti in posizione apicale alcuna indagine o procedimento rilevanti a tali fini. In caso di inosservanza, anche parziale, da parte dell'Appaltatore alla presente disposizione e/o nel caso in cui le dichiarazioni rese dalla medesima si rivelino errate, non vere o non corrette, il Committente potrà risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, salvo in ogni caso il diritto di agire per il risarcimento di ogni danno patito.

Letto, confermato e sottoscritto

Prato, il _____

Samet S.r.l.

Fornitore - Appaltatore (timbro e firma)

Per approvazione specifica, ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., delle clausole di cui ai seguenti articoli: 2 «Esecuzione dei Servizi e subappalto»; 7 «Obblighi dell'Appaltatore»; 8 «Corrispettivo»; 9 «Modalità di pagamento»; 10 «Durata e recesso»; 11 «Diligenza»; 12 «Clausola risolutiva espressa e penale»; 14 «Clausola di riservatezza»; 16 «Miscellanea»; 18 «Unicità del Contratto»; 19 «Foro competente».

Fornitore – Appaltatore (timbro e firma)

SAMET SRL a socio unico

Società di Toyota Material Handling Italia Srl

Via Yuri Gagarin 48/50/52

59100 Prato

Tel.0574 634026 - 0583 216463 Fax 0574 634031

commerciale@grupposamet.com www.sametcarrellielevatori.com

Cod.Fisc. 03150830481 -

P.Iva 00290530971

R.E.A. n.PO307340 Reg.Imp. PO 03150830481

Capitale Sociale € 46.480,00 i.v.

Samet Condizioni Generali di Servizi - Suppliers rev 01 15.11.2024 Pagina 2 a 2